

P5_TA(2004)0238

Applicazione della Convenzione di Århus *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 622 – C5-0505/2003 – 2003/0242(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 622)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0505/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0190/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, **alla promozione dello sviluppo sostenibile** e alla protezione della salute umana.
- (2) Il *sesto* programma comunitario di azione in materia di ambiente⁵ sottolinea l'importanza di fornire adeguate informazioni sull'ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Così come i programmi precedenti⁶, il *sesto* programma promuove un'attuazione e applicazione più efficace della normativa comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l'adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ *Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004.*

⁵ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il *sesto* programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

⁶ Quarto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 328 del 7.12.1987, pag. 1); quinto programma comunitario di azione in materia ambientale (GU C 138 del 17.9.1993, pag. 1).

- (3) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus"). Occorre adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione per consentire la conclusione di quest'ultima da parte della Comunità.
- (4) Per contribuire all'attuazione della convenzione, la Comunità *ha adottato tre direttive*¹ . Occorre adottare le misure necessarie per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari.
- (5) È opportuno disciplinare i tre pilastri della convenzione di Århus (accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale) in un unico atto normativo e stabilire disposizioni comuni per quanto riguarda gli obiettivi e le definizioni. Ciò contribuisce a razionalizzare la normativa e ad accrescere la trasparenza delle misure di attuazione adottate a livello comunitario.
- (6) Il principio generale è che i diritti garantiti dai tre pilastri della convenzione di Århus devono essere accessibili al pubblico senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza.
- (7) L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Århus detta una definizione molto ampia di "autorità pubblica"; l'idea di fondo è che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni devono godere di determinati diritti. È pertanto necessario che le istituzioni e gli organi comunitari soggetti alle disposizioni del regolamento siano definiti in modo altrettanto ampio e funzionale, ***includendo, in particolare ai fini dell'accesso all'informazione, le persone fisiche o giuridiche che hanno responsabilità o funzioni pubbliche, o che prestano servizi pubblici sotto il controllo delle istituzioni e degli organi comunitari.*** Coerentemente con la convenzione di Århus, occorre escludere dalla definizione le istituzioni e gli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo.

¹ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26), *direttiva* 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17) e *direttiva* 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'accesso alla giustizia in materia ambientale] (GU L ...).

- (8) La definizione di "informazioni ambientali" comprende le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE, ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Århus. La definizione di "documenti" di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001¹ comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento.
- (9) È opportuno che il presente regolamento fornisca una definizione di "**piani, programmi e politiche**" ai sensi della convenzione di Århus *mantenendo* un parallelismo con l'impostazione seguita in relazione agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria vigente. Occorre definire i "**piani, programmi e politiche** in materia ambientale" in relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente sulla realizzazione di tali obiettivi. La decisione n. 1600/2002/CE *stabilisce* gli obiettivi della politica ambientale comunitaria e le azioni previste per conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Al termine, occorrerà adottare un nuovo programma di azione in materia ambientale.
- (10) Trattandosi di una disciplina in costante evoluzione, e al fine di includere le pertinenti disposizioni in materia, è opportuno che la definizione di diritto ambientale *si riferisca* agli obiettivi della politica comunitaria *in materia ambientale*, e in particolare alla *protezione* o al miglioramento dell'ambiente *e alla promozione dello sviluppo sostenibile*, compresa la salute umana e la *protezione* delle risorse naturali.
- (11) È opportuno che *siano soggetti a ricorso* gli atti amministrativi *aventi* effetti esterni e giuridicamente vincolanti. Allo stesso modo, *devono essere* soggette a ricorso le omissioni, *nei casi* in cui il diritto ambientale preveda un obbligo di agire. Oltre ad escludere gli atti adottati dalle istituzioni o dagli organi comunitari nell'esercizio del potere giudiziario e legislativo, occorre anche escludere le procedure di inchiesta nelle quali le istituzioni e gli organi comunitari agiscono in qualità di organi di controllo amministrativo in virtù del *trattato*.

¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (12) La convenzione di Århus impone l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest'ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Århus. È necessario estendere l'applicazione di tale regolamento a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari.
- (13) Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Århus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali.
- (14) Affinché il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia effettivo è indispensabile che le informazioni fornite siano di buona qualità. È quindi opportuno introdurre regole che impongano alle istituzioni e agli organi comunitari di assicurare tale qualità.
- (15) *Per quanto riguarda le eccezioni all'accesso alle informazioni ambientali, le disposizioni in materia della direttiva 2003/4/CE devono applicarsi anche alle istituzioni e organismi comunitari.*
- (16) In virtù della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità¹, è già stata istituita a livello comunitario una rete destinata a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo di una serie di malattie trasmissibili. La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, *che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)*², integra le politiche nazionali in materia. Il miglioramento delle informazioni e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e rafforzare la capacità di rispondere rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute fa parte integrante di questo programma ed è un obiettivo totalmente conforme alle disposizioni della convenzione di Århus. Pertanto il presente regolamento si applica fatte salve le decisioni nn. 2119/98/CE e 1786/2002/CE.

¹ GUL 268 del 3.10.1998, pag. 1. *Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GUL 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

² GUL 271 del 9.10.2002, pag. 1. *Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GUL 138 del 30.4.2004, pag. 7).*

- (17) La prima parte dell'articolo 7 della convenzione di Århus impone alle Parti contraenti di adottare le disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale.
- (18) Secondo la convenzione di Århus, tali disposizioni devono prevedere termini ragionevoli per informare il pubblico del processo decisionale in materia ambientale in questione. ***Il pubblico dovrebbe essere informato sulle questioni in esame mediante il ricorso a strumenti quali siti web specifici.*** Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili. Nel processo decisionale relativo ai ***piani, ai programmi e alle politiche*** in materia ambientale occorre tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico. In sede di adozione delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, le istituzioni e gli organi comunitari devono individuare il pubblico ammesso a partecipare alla luce degli obiettivi della convenzione di Århus, tenendo presenti anche le organizzazioni non governative attive in questo campo.
- (19) L'articolo 9, paragrafo 3 della convenzione di Århus prevede l'accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale o non giurisdizionale *nei confronti degli atti o delle omissioni dei privati o delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale.* Occorre quindi adottare apposite disposizioni sull'accesso alla giustizia per dare attuazione alla convenzione in modo compatibile con il trattato. In questo contesto è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente agli atti e alle omissioni delle pubbliche autorità, lasciando agli Stati membri il compito di disciplinare la questione dei privati, nel quadro della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'accesso alla giustizia in materia ambientale].
- (20) Per assicurare mezzi di ricorso adeguati e efficaci, in conformità della pertinente normativa comunitaria sui ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno che l'istituzione o l'organo comunitario che ha emanato l'atto o compiuto l'omissione oggetto di contestazione abbia la possibilità di riconsiderare la propria decisione o - nel caso di un comportamento omissivo - di adottare il provvedimento richiesto.

- (21) *La convenzione di Århus conferisce alle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente il diritto di partecipare alla definizione di determinati piani e programmi in materia ambientale e di accedere alla giustizia per quanto riguarda questioni relative all'ambiente, mentre per altri membri del pubblico tale diritto è attribuito se subiscono gli effetti delle decisioni o delle omissioni, o se hanno un interesse in relazione ad esse. Allo scopo di tutelare questo diritto contro qualsiasi forma di abuso, il diritto comunitario dovrebbe stabilire criteri di base per il riconoscimento di tali organizzazioni abilitate.*
- (22) *Ciononostante, sarebbe opportuno che le istituzioni e gli organi comunitari, in particolare la Commissione, si adoperassero maggiormente per razionalizzare le attuali procedure di ottenimento delle informazioni e di accesso alla giustizia, ad esempio quelle relative alle denunce e alle petizioni presentate al Parlamento europeo.*
- (23) I soggetti attivi nel campo della tutela dell'ambiente *e/o della promozione dello sviluppo sostenibile* che soddisfino determinati requisiti, finalizzati ad assicurare che il loro obiettivo primario sia la protezione dell'ambiente *e/o la promozione dello sviluppo sostenibile*, devono avere il diritto di proporre ricorsi in materia ambientale per contestare la legittimità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale comunitario. L'oggetto del ricorso deve rientrare nell'ambito delle attività statutarie di tali soggetti.
- (24) *I membri del pubblico che vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione di un diritto, qualora siano direttamente e individualmente interessati, devono avere il diritto di proporre ricorsi in materia di ambientale concernenti la legittimità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di natura amministrativa che violano il diritto ambientale.*
- (25) Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, è opportuno che i soggetti abilitati possano promuovere ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia per contestare l'atto o l'omissione amministrativa in questione.
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende garantire la tutela dell'ambiente e l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per l'applicazione dei principi della convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito "convenzione di Århus") alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

- a) garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute, ***ricevute o elaborate*** dalle istituzioni e dagli organi comunitari o da terzi per loro conto, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto;
- b) assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;
- c) prevede la partecipazione del pubblico all'elaborazione di ***piani, programmi e politiche*** in materia ambientale ad opera delle istituzioni e degli organi comunitari;
- d) prevede l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite nel regolamento stesso.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "richiedente", qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;
 - b) "**membro del pubblico**", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, **a norma del diritto nazionale**, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
 - c) "istituzioni e organi comunitari", le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici, istituiti dal *trattato* o sulla base del medesimo, che esercitano funzioni pubbliche, salvo qualora agiscano nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo;
 - d) "soggetto abilitato", qualsiasi associazione o organizzazione che abbia come obiettivo la tutela dell'ambiente *e/o la promozione dello sviluppo sostenibile o che, in un determinato momento, si trovi impegnata in un'azione concreta di protezione dell'ambiente in cui è ubicata*, e che sia stata riconosciuta in conformità degli *articoli 19 e 20*;
 - e) "informazioni ambientali", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
 - i) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;
 - ii) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);
 - iii) le misure (compresi i provvedimenti amministrativi), le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
 - iv) i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;

- v) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al punto *iii*);
 - vi) lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii); *e*
 - vii) *lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione al diritto comunitario;*
- f) **"piani, programmi e politiche** in materia ambientale", i **piani, i programmi e le politiche**:
- i) elaborati *e/o finanziati* e/o adottati da un'istituzione o da un organo comunitario;
 - ii) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - iii) che contribuiscono al conseguimento o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nella decisione n. 1600/2002/CE in successivi programmi di azione generali in materia ambientale.
- Si considerano **"piani, programmi e politiche** in materia ambientale" anche i programmi di azione generali in materia ambientale.
- La definizione non comprende i piani *e* i programmi finanziari o di bilancio né i programmi di lavoro interni delle istituzioni o degli organi comunitari;
- g) "diritto ambientale", qualsiasi normativa comunitaria avente come obiettivo **primario o sussidiario** la tutela o il miglioramento dell'ambiente, compresa la salute umana, e la **tutela** o l'uso razionale delle risorse naturali, ad esempio nei seguenti settori:
- i) protezione delle risorse idriche;
 - ii) protezione dal rumore;
 - iii) protezione del suolo;
 - iv) inquinamento atmosferico;

- v) pianificazione e gestione del territorio;
 - vi) conservazione della natura e biodiversità;
 - vii) gestione dei rifiuti;
 - viii) sostanze chimiche, *compresi biocidi e pesticidi*;
 - ix) biotecnologie;
 - x) altre emissioni, scarichi e rilasci nell'ambiente;
 - xi) valutazione di impatto ambientale;
 - xii) accesso alle informazioni ambientali e partecipazione ai processi decisionali;
- h) "atto amministrativo", qualsiasi provvedimento amministrativo avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti adottato da un'istituzione o da un organo comunitario in forza del diritto ambientale;
- i) "omissione amministrativa", l'inerzia di un'istituzione o di un organo comunitario a fronte di un obbligo giuridico di agire previsto dal diritto ambientale.

2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari in qualità di organi di controllo amministrativo, segnatamente in applicazione delle seguenti disposizioni del *trattato*:

- articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);
- articoli 226 e 228 (procedimenti di infrazione);
- articolo 195 (ricorsi al Mediatore europeo);
- articolo 280 (procedimenti dinanzi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode).

TITOLO II

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Articolo 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni o dagli organi comunitari o da terzi per loro conto senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza del richiedente o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.

Ai fini del presente regolamento, il termine "istituzione" di cui al regolamento (CE) n.1049/2001 deve intendersi come "istituzione o organo comunitario".

Articolo 4

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

1. Le istituzioni e gli organi comunitari organizzano le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. ***Le informazioni in materia di ambiente sono immediatamente registrate ed immesse nelle banche dati conformemente ai principi del presente regolamento e sono rese accessibili in forma elettronica e in apposite banche dati dotate di sistemi di interrogazione nonché in altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.***

Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. ***Qualora le informazioni siano state raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non siano disponibili copie elettroniche, viene indicato chiaramente dove esse possono essere reperite e come possono essere ottenute.***

Le istituzioni e gli organi comunitari **conservano** le informazioni ambientali in loro possesso o detenute da terzi per loro conto in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili mediante strumenti telematici o altri mezzi elettronici.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza al pubblico prestandogli il miglior orientamento possibile onde consentirgli di avere accesso alle informazioni, di partecipare più facilmente al processo decisionale e di avere accesso alla giustizia in materia ambientale.

3. Ove opportuno, le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono i seguenti documenti:

- a) rapporti sullo stato di attuazione di:
 - i) trattati, convenzioni e accordi internazionali e atti normativi comunitari, nazionali, regionali o locali riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente;
 - ii) *piani, programmi e politiche* in materia ambientale;
- b) rapporti sullo stato dell'ambiente, secondo quanto indicato al *paragrafo 5*;
- c) dati (o sintesi di dati) ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- d) autorizzazioni aventi un impatto significativo sull'ambiente e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;
- e) *studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi ai diversi elementi dell'ambiente*, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

4. Ove opportuno, le istituzioni e gli organi comunitari possono adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi *da 1 a 3* creando collegamenti a siti Internet nei quali è possibile reperire le informazioni.

5. La Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a 4 anni, sia pubblicato e diffuso un rapporto sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto.

Articolo 5

Qualità delle informazioni ambientali

1. Nei limiti delle loro possibilità, le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che tutte le informazioni raccolte da loro stessi o per loro conto e pubblicate siano aggiornate, precise e comparabili.
2. Su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi comunitari specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, indicazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, di campionamento e di preparazione dei campioni, o rinviano alla procedura standardizzata utilizzata.

Articolo 6

Rifiuto della richiesta di accesso ad informazioni ambientali

Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso né sono detenute da terzi per suo conto, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato indica quanto prima ***o, al più tardi, entro 15 giorni lavorativi***, al richiedente l'altra istituzione o l'altro organo comunitario o l'autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta all'istituzione o all'organo comunitario o alla pubblica autorità in questione, informandone il richiedente.

Nel caso in cui la richiesta sia formulata in termini troppo generici, l'istituzione o l'organo comunitario chiede al richiedente, non appena possibile e al più tardi nei limiti di tempo fissati all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001, di precisare la richiesta e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendogli informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Solo dopo aver dato al richiedente questa possibilità, l'istituzione o l'organo comunitario può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta ai sensi del presente comma.

Le istituzioni e gli organi comunitari rifiutano l'accesso alle informazioni ambientali e decidono di non diffonderle attivamente qualora tale divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Le istituzioni e gli organi comunitari non possono respingere una richiesta o decidere di non diffondere attivamente le informazioni se queste ultime vertono sulle emissioni nell'ambiente, in virtù delle eccezioni relative alla protezione delle informazioni commerciali o industriali, alla protezione dei dati personali o alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono.

Le istituzioni e gli organi comunitari possono negare l'accesso alle informazioni ambientali o decidere di non divulgarle solo in virtù di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE o del terzo comma del presente articolo.

Le eccezioni stabilite nel presente regolamento sono interpretate in modo restrittivo. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto.

Articolo 7

Tasse

Le istituzioni e gli organi comunitari non coperti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 possono, nel caso in cui l'articolo 10 di detto regolamento non sia applicabile, applicare una tassa ragionevole per la fornitura delle informazioni. Essi pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario, indicando le circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento di una tassa e quando la fornitura delle informazioni è subordinata al pagamento anticipato di detta tassa.

Articolo 8

Cooperazione

In caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi comunitari collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su loro richiesta, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio tutte le informazioni ambientali in possesso di dette istituzioni o organi e/o delle autorità pubbliche in questione o detenute da terzi per conto degli uni o delle altre che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o a attenuare i danni derivanti da tale minaccia.

Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, e in particolare dalla decisione n. 2119/98/CE e dalla decisione n. 1786/2002/CE.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALL'ELABORAZIONE DI *PIANI, PROGRAMMI E POLITICHE* IN MATERIA AMBIENTALE AD OPERA DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI COMUNITARI

Articolo 9

Disposizioni generali

I membri del pubblico che subiscono o che potrebbero subire gli effetti di un piano, di un programma o di una politica in materia ambientale, o che hanno un interesse in relazione ad essi sono autorizzati a partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di tale piano, programma o politica.

Le istituzioni e gli organi comunitari prevedono per i membri del pubblico la possibilità di partecipare tempestivamente e in modo effettivo all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di tali piani, programmi o politiche. In particolare, nel caso in cui la Commissione elabori una proposta di piano, programma o politica in materia ambientale da sottoporre ad altre istituzioni e organi comunitari per decisione, essa prevede, in questa fase preparatoria, la partecipazione dei membri del pubblico.

Le istituzioni e gli organi comunitari individuano i membri del pubblico di cui al primo comma, ivi comprese le organizzazioni non governative interessate, quali le associazioni che promuovono la protezione ambientale e/o lo sviluppo sostenibile.

Articolo 10

Consultazioni

Quando elaborano, modificano o riesaminano un piano, un programma o una politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari ne informano i membri del pubblico tramite un avviso pubblico o un altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico.

Tale informazione include, se sono disponibili, il progetto di proposta e le informazioni o le valutazioni ambientali relative al piano, al programma o alla politica in preparazione.

L'istituzione o l'organo comunitario che elabora, modifica o riesamina il piano, il programma o la politica in materia ambientale informa i membri del pubblico delle modalità pratiche della partecipazione e, in particolare, dell'entità amministrativa dell'istituzione o dell'organo comunitario presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti e a cui possono essere sottoposti i commenti o i quesiti, nonché del calendario per la trasmissione dei commenti.

Le istituzioni e gli organi comunitari prevedono modalità pratiche atte a consentire a membri del pubblico di formulare commenti e pareri in una fase iniziale, prima che si adottino le decisioni sul piano, sul programma o sulla politica. In funzione della natura del piano, del programma o della politica, i membri del pubblico devono avere la possibilità di formulare commenti in diverse fasi dell'elaborazione del piano, del programma o della politica.

Tali modalità pratiche comprendono scadenze ragionevoli per le diverse fasi, che diano tempo sufficiente per informare i membri del pubblico e che consentano a questi ultimi di prepararsi e di partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale. Di regola, nel caso di consultazioni scritte su un piano, un programma o una politica in materia ambientale, per il ricevimento dei commenti è previsto un termine di otto settimane. Quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora i membri del pubblico abbiano già avuto la possibilità di formulare commenti sul piano, sul programma o sulla politica in questione.

Articolo 11

Risultati della partecipazione dei membri del pubblico

Nel decidere riguardo al piano, al programma o alla politica in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dei risultati del processo di partecipazione dei membri del pubblico.

Le istituzioni e gli organi comunitari informano i membri del pubblico in merito al piano, al programma o alla politica, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l'informazione circa il processo di partecipazione del pubblico.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 12

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi *da parte dei soggetti abilitati*

1. Qualsiasi soggetto abilitato legittimato ad agire ai sensi *dell'articolo 14* può, qualora ritenga che un atto o un'omissione di natura amministrativa abbia violato il diritto ambientale, presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo che ha adottato l'atto o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto adottarlo

La richiesta deve essere formulata per iscritto entro un termine non superiore a ***dodici settimane*** dalla data ***in cui l'atto*** amministrativo ***è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o reso altrimenti accessibile ai membri del pubblico*** o, in caso di presunta omissione, entro ***dodici settimane*** dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge. Tale richiesta deve *specificare* la presunta violazione del diritto ambientale e la decisione che si intende ottenere.

2. L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro dodici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo in questione emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione, *che deve essere corredata di una motivazione*, è rivolta al soggetto abilitato che ha presentato la *richiesta*.

3. Qualora nonostante la dovuta diligenza non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e *in ogni caso* entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'istituzione o l'organo comunitario informa il soggetto abilitato che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare *una* decisione *sulla richiesta*.

4. L'istituzione o l'organo comunitario adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della gravità della violazione del diritto ambientale e in ogni caso entro un termine non superiore a diciotto settimane dal ricevimento della richiesta. L'istituzione o l'organo in questione informa immediatamente il soggetto abilitato della decisione adottata.

Articolo 13

Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi da parte di membri del pubblico

1. *I membri del pubblico legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 15, che ritengono che un atto o un'omissione di natura amministrativa ha violato il diritto ambientale, possono, qualora tale atto o omissione li riguardi direttamente e individualmente, presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato l'atto o, in caso di presunta omissione, che avrebbe dovuto adottarlo.*

La richiesta deve essere formulata per iscritto entro un termine non superiore a dodici settimane dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o reso altrimenti accessibile ai membri del pubblico o, in caso di presunta omissione, entro dodici settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge. Tale richiesta deve specificare la presunta violazione del diritto ambientale e la decisione che si intende ottenere.

2. *L'istituzione o l'organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa non sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro otto settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo in questione emana una decisione scritta con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale o respinge la richiesta. La decisione, che deve essere corredata di una motivazione, è rivolta al membro del pubblico che ha presentato la richiesta.*

3. *Qualora, nonostante la dovuta diligenza, non sia in grado di prendere una decisione su una richiesta di riesame interno entro i termini di cui al paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, l'istituzione o l'organo comunitario informa il membro del pubblico che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento, indicando la data in cui prevede di adottare una decisione sulla richiesta.*

4. *L'istituzione o l'organo comunitario adotta una decisione sulla richiesta di riesame interno entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura, della portata e della gravità della violazione del diritto ambientale, e comunque entro un termine non superiore a 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'istituzione o l'organo in questione informa immediatamente il membro del pubblico interessato della decisione adottata.*

Articolo 14

Legittimazione ad agire *dei soggetti abilitati*

Ciascun soggetto abilitato può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12 senza dover vantare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto a condizione che:

- a) sia stato riconosciuto in conformità degli *articoli 19 e 20*, e
- b) l'oggetto della richiesta rientri nelle sue attività statutarie.

Articolo 15

Legittimazione ad agire dei membri del pubblico

I membri del pubblico possono formulare una richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 13 a condizione di:

- a) ***vantare un interesse sufficiente o***
- b) ***far valere la violazione di un diritto.***

Articolo 16

Denunce al Mediatore

Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro i termini previsti, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi dell'articolo 13, il membro del pubblico può presentare una denuncia al Mediatore, secondo le pertinenti disposizioni del trattato.

Articolo 17

Ricorsi *presentati* dinanzi alla Corte di giustizia *da soggetti abilitati*

1. Il soggetto abilitato che abbia formulato una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 12 può, qualora ritenga che la decisione adottata da un'istituzione o da un organo comunitario in risposta alla sua richiesta sia insufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230, paragrafo 4 del *trattato* per contestare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.
2. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro il termine di cui all'articolo 12, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi del medesimo articolo, il soggetto abilitato può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 232, paragrafo 3 del *trattato*.

Articolo 18

Ricorsi *presentati* dinanzi alla Corte di giustizia *da membri del pubblico*

1. *I membri del pubblico che abbiano formulato una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 13, se ritengono che la decisione adottata da un'istituzione o da un organo comunitario in risposta alla loro richiesta sia insufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale, possono, qualora tale decisione li riguardi direttamente e individualmente, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 230, paragrafo 4 del trattato per contestare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.*
2. *Qualora l'istituzione o l'organo comunitario non abbia preso, entro il termine di cui all'articolo 13, una decisione su una richiesta di riesame interno formulata ai sensi del medesimo articolo, i membri del pubblico che hanno formulato la richiesta possono, a condizione di essere direttamente e individualmente interessati, proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 232, paragrafo 3 del trattato.*

Articolo 19

Criteria per il riconoscimento dei soggetti abilitati

Per essere riconosciuti, i soggetti abilitati devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) devono essere persone giuridiche indipendenti e senza fini di lucro, ***aventi*** come obiettivo la tutela dell'ambiente ***e/o la promozione dello sviluppo sostenibile o che, in un determinato momento, si trovano impegnate in un'azione concreta di protezione dell'ambiente in cui sono ubicate;***
- b) ***devono*** essere legalmente costituiti da più di due anni, nel corso dei quali devono aver operato attivamente ai fini della tutela dell'ambiente ***e/o della promozione dello sviluppo sostenibile*** secondo quanto stabilito dal proprio statuto;
- c) ***devono sostenere attività che non siano contrarie alle buone forme e non violino l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.***

Articolo 20

Procedura per il riconoscimento dei soggetti abilitati

1. La Commissione adotta le disposizioni necessarie a garantire *il* rapido riconoscimento dei soggetti abilitati che soddisfano i criteri di cui *all'articolo 19*. Tali disposizioni prevedono un riconoscimento caso per caso o un riconoscimento preventivo valido per un determinato periodo futuro.

2. Ad intervalli periodici la Commissione verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.

Qualora un soggetto abilitato cessi di soddisfare i criteri di cui *all'articolo 19*, il riconoscimento è revocato. Il soggetto interessato è informato almeno un mese prima dell'adozione della relativa decisione. La decisione deve specificare i motivi della revoca ***e il soggetto abilitato ha il diritto di presentare ricorso.***

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Misure di applicazione

Le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. L'adeguamento ha effetto a decorrere ***dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ***sei mesi dopo la data di cui al primo comma.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente